

DISCIPLINARE INTEGRATIVO

AL REGOLAMENTO DELL'AREA MARINA PROTETTA DEL PLEMMIRIO

(D.M. 26 gennaio 2009 pubblicato sulla G. U. n. 36 del 13 febbraio 2009)

ANNO 2018

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e modalità di svolgimento delle attività consentite all'interno dell'Area Marina Protetta del "Plemmirio", in relazione al Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione da ora in poi detto REO-di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 gennaio 2009, per le quali si rimanda a decisioni del soggetto gestore.

Articolo 2 – Validità

1. Il presente Disciplinare ha validità per l'anno 2018, e viene adottato ed aggiornato annualmente anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle aree marine protette.
2. Il presente Disciplinare i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenute, sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e conserva, in ogni caso, la sua validità fino all'emanazione di un nuovo disciplinare, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme e disposizioni in contrasto o ad integrazione dello stesso.
3. L'Ente gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall'Operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area marina protetta.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ad integrazione dell'articolo 2 del REO, si intende per:
 - a. *snorkeling*: l'attività svolta senza una guida che consiste nel nuoto in superficie con maschera e boccaglio, allo scopo di osservare l'ambiente marino;
 - b. *seawatching*: le attività professionali di snorkeling guidato svolte da guide o istruttori afferenti a centri di immersione autorizzati che consiste nel nuoto in superficie con maschera

e boccaglio, svolte, anche con utilizzo di unità navali adibite allo scopo, con finalità di osservazione dell'ambiente marino in superficie.

Articolo 4 – Immersioni subacquee

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 12 del REO, si dispone quanto segue.
2. Nelle zone B e C, le immersioni subacquee con autorespiratore, consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore, devono essere svolte dalle 8.00 alle ore 20.00 nei siti individuati dalle coordinate di seguito riportate e identificati dai gavitelli di colore bianco e rosso:

Grotta Capo Meli	37°00.257N	15°18.754E (Zona B - Sud);
Archi e Sirena	37°00.165N	15°19.132E (Zona B – Sud);
Grotta Corvine	37°00.771N	15°20.010E (Zona B - Nord);
Grotta Stalattiti	37°01.012N	15°19.906E (Zona B – Nord);

3. L'ormeggio delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee autorizzate dall'Ente gestore è consentito ai gavitelli indicati al precedente comma solo per il tempo strettamente necessario all'immersione, mentre, per le immersioni con punto di partenza da terra, le vie di accesso sono le seguenti strade prospicienti i gavitelli di immersione:
 - via delle Perle e via dei Diamanti per l'immersione Grotta di Capo Meli;
 - via degli Zaffiri per l'immersione Archi;
 - via Capo Passero e Via Capo D'Istria per le immersioni Grotta Corvine e Grotte Stalattiti.
4. Al fine di contingentare i flussi turistici in funzione delle esigenze di tutela ambientale e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, è stabilito:
 - a) il numero massimo di immersioni al giorno in totale per tutti i siti è di 200 (duecento);
 - b) il sito dedicato alla destagionalizzazione del turismo subacqueo è il seguente:
 - Archi e Sirena, contrassegnato da un gavitello di colore bianco e rosso permanentemente installato, alle coordinate 37°00.165N - 15° 19.132E.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e l'utilizzo dei gavitelli delle boe di ormeggio, i richiedenti devono:

- a) accreditarsi presso l'Ente gestore acquisendo con richiesta online un codice per il rilascio della tessera annuale;
- b) versare all'Ente gestore il corrispettivo a titolo di diritto di segreteria nell'importo previsto al successivo articolo 13;
- c) richiedere l'autorizzazione all'Ente gestore prima di ogni singola immersione utilizzando il codice identificativo rilasciato al momento dell'accREDITAMENTO; per le immersioni in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;
- d) nel caso di subacquei in formazione presso uno dei centri autorizzati alla didattica, è consentito un pre-accredito solo presso gli uffici dell'Ente gestore, esibendo documentazione attestante la frequenza del corso; l'accREDITO definitivo verrà perfezionato, su richiesta dell'utente, a seguito del conseguimento del brevetto.

Articolo 5 – Visite guidate subacquee

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13 del REO, si dispone quanto segue.
2. I siti dove svolgere le attività di visite guidate subacquee sono posti alle seguenti coordinate ed identificati da gavitello bianco e rosso:

Grotta Capo Meli	37°00.257	15°18.754 (Zona B – sud)
Archi	37°00.165	15°19.132 (Zona B –Sud)
Lingua del gigante	37°00.121	15°19.827 (Zona A – Sud)
Tre Ancore	37°00.093	15°20.012 (Zona A – Sud)
Grotte del Capo	37°00.163	15°20.196 (Zona A – Nord)
Secca del Capo	37°00.110	15°20.314 (Zona A – Centro)
Grotte del Formaggio	37°00.437	15°20.210 (Zona A – Nord)
Grotta Corvine	37°00.771	15°20.010 (Zona B – Nord)
Grotta Stalattiti	37°01.012	15°19.906 (Zona B – Nord)
Geronimo	37°00.186	15°19.305 (Zona B –Sud)

3. Il numero di guide/istruttori autorizzati a svolgere le visite guidate subacquee non deve eccedere il limite di 20 (venti) unità per ogni centro di immersione autorizzato e non più di 5 guide impiegabili contemporaneamente per ogni visita guidata subacquea .

I nominativi, con relativi titoli e brevetti posseduti, dovranno essere comunicati all'atto della richiesta di autorizzazione.

4. Le unità navali autorizzate, a supporto delle attività di visite guidate subacquee sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
5. Il registro delle attività di visite guidate subacquee, svolte nell' Area Marina Protetta deve essere vidimato dall'Ente gestore prima del rilascio dell'autorizzazione, e ciascun soggetto autorizzato è tenuto a tenerlo a bordo per esibirlo agli organi preposti al controllo. Entro il 30 novembre, i soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di visite guidate subacquee, devono fornire all'Ente gestore dati e informazioni relativi ai servizi prestati mediante consegna di un apposito registro contenente per ogni unità autorizzata le informazioni previste all'art. 13, comma 12, del REO. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'attività di viste guidate subacquee, per l'anno successivo.
6. Ai fini della sicurezza e per facilitare i controlli del personale a ciò deputato, è richiesto al responsabile dell'unità navale di non lasciare incustodito l'unità navale in appoggio all'ormeggio durante l'attività di visita guidata subacquea, e di provvedere pertanto alla presenza fissa di un barcaio e/o conduttore, munito di patente nautica.
7. Ai fini di garantire lo svolgimento dell'attività in sicurezza, le immersioni in grotta, devono essere svolte solo da subacquei in possesso di brevetto tipo "cave" od equipollente.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nelle zone A e B, oltre i centri di immersione che risultano residenti nel Comune di Siracusa alla data di istituzione dell'Area Marina Protetta, possono essere autorizzati, in deroga straordinaria a carattere temporaneo per l'annualità in corso 2018, altri centri e/o associazioni diving, che all'anno 2016, siano operanti sul territorio attivamente da almeno 2 anni, con corsi e/o iniziative ed attività riconducibili alla promozione delle attività subacquee ed alla salvaguardia dell'ecosistema marino.
9. Il numero massimo annuale di operatori è stabilito nel numero di 7 (sette) e di questi almeno 6 (sei) residenti nel Comune di Siracusa.
10. il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato è di 3 (tre).
11. Al fine di assicurare una corretta turnazione, i diving e le associazioni autorizzate sono tenuti a prenotare settimanalmente le rispettive immersioni sul calendario online disponibile sul portale dell'Area Marina Protetta, tenendo conto di quanto segue:

- a) il diving che prenota un sito di immersione, non potrà ri-prenotarlo il giorno successivo alla stessa ora;
- b) sono consentite 2 (due) immersioni a settimana per diving alla Secca del Capo, di cui una tra le 8:00 e le 12:00 e la seconda tra le 14:00 e le 18:00;
- c) il diving che fa immersione alla Secca del Capo il fine settimana (sia sabato o domenica) non potrà ri-prenotare la Secca del Capo il successivo weekend;
- d) se per condizioni meteo avverse l'immersione su un versante di zona A non è possibile, si potrà fare la prima immersione disponibile sull'altro versante previa comunicazione all'Ente gestore e agli altri operatori.
- e) Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione alle visite guidate subacquee, è riportato nel successivo articolo 13.

Articolo 6 – Ormeggio

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 15 del REO, si dispone quanto segue.
2. Le autorizzazioni per l'ormeggio sono rilasciate dall'Ente gestore su base stagionale, mensile, settimanale e giornaliera, secondo il corrispettivo per i diritti di segreteria stabilito al successivo articolo 13. Le operazioni per il rilascio delle autorizzazioni sono svolte presso gli uffici dell'Ente gestore o, via web, mediante il sito istituzionale dello stesso Ente. E' altresì consentito il rilascio delle autorizzazioni all'ormeggio presso i circoli nautici del Comune di Siracusa. Inoltre, è consentito il rilascio delle autorizzazioni direttamente in mare da parte del personale incaricato dall'Ente gestore, con pagamento contestuale del corrispettivo e della relativa maggiorazione.
3. L'Ente gestore installa stagionalmente campi ormeggio destinati alla nautica da diporto, negli specchi acquei espressi in coordinate geografiche WGS84 come riportati di seguito:

a. MILOCCA:

1	N 37° 00.300' E 015° 17.526'	2	N 37° 00.373' E 015° 17.538'	3	N 37° 00.409' E 015° 17.560'
4	N 37° 00.436' E 015° 17.600'	5	N 37° 00.446' E 015° 17.651'	6	N 37° 00.439' E 015° 17.703'
7	N 37° 00.482' E 015° 17.721'	8	N 37° 00.495' E 015° 17.772'	9	N 37° 00.578' E 015° 17.829'



10	N 37° 00.607' E 015° 17.846'				
----	---------------------------------	--	--	--	--

b. TERRAUZZA GIARACA':

11	N 37° 00.590' E 015° 17.890'	12	N 37° 00.583' E 015° 17.928'	13	N 37° 00.597' E 015° 17.950
14	N 37° 00.611' E 015° 17.978'	15	N 37° 00.623' E 015° 18.004'	16	N 37° 00.772' E 015° 18.046'
17	N 37° 00.794' E 015° 18.088'	18	N 37° 00.766' E 015° 18.128'		

c. TERRAUZZA:

19	N 37° 00.728' E 015° 18.141'	20	N 37° 00.704' E 015° 18.176'	21	N 37° 00.716' E 015° 18.235'
22	N 37° 00.638' E 015° 18.181'	23	N 37° 00.647' E 015° 18.231'	24	N 37° 00.565' E 015° 18.276'
25	N 37° 00.688' E 015° 18.301'	26	N 37° 00.636' E 015° 18.359'		

d. SCIVOLO:

27	N 37° 00.601' E 015° 18.384'	28	N 37° 00.578' E 015° 18.415'	29	N 37° 00.544' E 015° 18.437'
30	N 37° 00.457' E 015° 18.549'	31	N 37° 00.433' E 015° 18.570'	32	N 37° 00.413' E 015° 18.601'
33	N 37° 00.309' E 015° 18.631'	34	N 37° 00.382' E 015° 18.671'		



e. CLUB DEGLI AMICI:

35	N 37° 00.355' E 015° 18.641'	36	N 37° 00.304" E 015° 18.594'	37	N 37° 00.307' E 015° 18.382'
38	N 37° 00.254' E 015° 18.752'	39	N 37° 00.178' E 015° 18.871'	40	N 37° 00.144' E 015° 18.914'
41	N 37° 00.169' E 015° 18.958'	42	N 37° 00.170' E 015° 19.017'	43	N 37° 00.138' E 015° 19.214'

f. ELEFANTE:

44	N 37° 00.964' E 015° 19.838'	45	N 37° 00.865' E 015° 19.960'	46	N 37° 00.899' E 015° 19.943'
47	N 37° 00.953' E 015° 19.845'	48	N 37° 01.088' E 015° 19.814'		

g. PIRILLINA CAMPO 3

49	N 37° 01.094' E 015° 19.749'	50	N 37° 01.191' E 015° 19.634'	51	N 37° 01.207' E 015° 19.602'
52	N 37° 01.216' E 015° 19.541'	53	N 37° 01.218' E 015° 19.508'	54	N 37° 01.347' E 015° 19.384'
55	N 37° 01.360' E 015° 19.444'	56	N 37° 01.280' E 015° 19.428'	57	N 37° 01.412' E 015° 19.351'
58	N 37° 01.436' E 015° 19.282'	59	N 37° 01.430' E 015° 19.331'	60	N 37° 01.449' E 015° 19.362'
61	N 37° 01.455' E 015° 19.316'				

a. PIRILLINA CAMPO 3

4. Nei campi boe di cui al precedente comma 2 non è consentito ormeggiarsi con modalità cosiddetta "a pacchetto" o ad altre unità navali già ormeggiate al gavitello.
5. E' fatto obbligo a tutti i soggetti autorizzati dall'Autorità Marittima ad effettuare attività di noleggio a privati, allo scopo di consentire la sosta nell'Area marina protetta di natanti e/o imbarcazioni, di acquisire per ciascun mezzo nautico singola autorizzazione all'ormeggio di validità stagionale e intestata all'armatore.

Articolo 7 – Attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17 del REO, si dispone quanto segue.
2. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, con particolare riferimento alla protezione dei fondali, nonché in recepimento delle raccomandazioni in materia di sicurezza della navigazione e della balneazione effettuate dall'Autorità Marittima, il numero massimo di unità autorizzabili per l'attività di Trasporto passeggeri e visite guidate è di 10 unità in totale per un massimo di 2 (due) unità navali per ogni singolo armatore residente nel Comune di Siracusa, ed un massimo di 1 (una) unità navale per gli armatori non residenti.
3. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nel Comune di Siracusa, fino al raggiungimento del 70% (settanta per cento) dei permessi e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, fatto salvo il possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 12, del REO.
4. Qualora sia raggiunto la massima capacità di carico stabilita nel precedente comma 2, per il rilascio delle autorizzazioni p oltre ai criteri di preferenza indicati all'articolo 17, comma 12, del REO, saranno considerati, i seguenti ulteriori criteri:
 - a) ordine cronologico di presentazione della domanda di autorizzazione;
 - b) anzianità relativamente al possesso di regolare autorizzazione ad operare nell'Area marina protetta all'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione e organizzazione;
 - c) regolarità nei versamenti delle spettanze all'Ente gestore;
 - d) ulteriori requisiti di ecocompatibilità dell'imbarcazione, purché attestati da apposito ente riconosciuto.
5. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni l'Ente gestore provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Disciplinare, con pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso per la manifestazione di interesse degli operatori del settore.

6. Le attività di trasporto passeggeri lungo la penisola Maddalena, Capo Murro di Porco e Terraazza, da parte delle unità autorizzate dall'Ente gestore, sono consentite esclusivamente con partenza da un porto prestabilito e rotta lungo un itinerario senza possibilità di sosta con approdo e con ormeggio alle sole boe appositamente predisposte dall'Ente gestore.
7. I soggetti autorizzati, sono tenuti a relazionare all'Ente gestore sul numero dei passeggeri imbarcati entro e non oltre il mese di novembre dell'anno tramite un format che verrà rilasciato contestualmente all'autorizzazione.
8. Nel corso delle visite guidate, è fatto obbligo di fornire ai passeggeri l'apposito materiale informativo, anche audio e video, predisposto dall'Ente gestore, e di imbarcare, a richiesta, il personale dell'Ente gestore preposto ai servizi di informazione e al controllo dell'Area Marina Protetta.
9. Gli armatori titolari delle unità autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate possono sostituire o modificare le unità navali a ciò adibite, richiedendo all'Ente gestore il trasferimento della relativa autorizzazione alla nuova unità, purché nel rispetto del limite massimo del totale dei passeggeri imbarcabili stabilito al precedente comma 2. Qualora la nuova unità preveda una portata passeggeri maggiore della precedente, l'Ente gestore applicherà una ulteriore riduzione percentuale al numero massimo di passeggeri autorizzati per la predetta unità navale, rispetto ai termini stabiliti dal precedente comma 2.

Articolo 8 – Pesca sportiva e ricreativa

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 20 del REO, si dispone quanto segue.
2. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, sulla base degli studi di monitoraggio effettuati, e secondo quanto previsto all'art. 20, comma 10, del REO, non è consentita la pesca ricreativa/sportiva, in zona B, ai soggetti che non risultano residenti o domiciliati, anche stagionali, nel Comune di Siracusa.
3. In caso di utilizzo di unità navale in comproprietà, ognuno dei proprietari dovrà richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento della pesca sportiva e ricreativa con un proprio libretto riconducibile all'unità navale utilizzata; Per unità navale si intendono anche canoe rigide o gonfiabili, canotti, e qualsiasi altro mezzo a mare utilizzato per svolgere l'attività di pesca sportiva/ricreativa.
4. Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le attività di pesca sportiva e ricreativa è di 600 (seicento).
5. Al fine di determinare la capacità di carico dell'Area Marina Protetta, i soggetti autorizzati alla pesca sportiva e ricreativa devono consegnare il libretto delle catture, rilasciato contestualmente all'autorizzazione, alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata.
6. Al fine di consentire la ripresa delle risorse soggette a prelievo della pesca sportiva e ricreativa, ed

in base alle risultanze ottenute dagli studi di monitoraggio effettuati, è stabilito un periodo di fermo biologico tra i mesi di aprile e maggio.

7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa, è riportato nel successivo art. 12.

Articolo 9 – Pesca professionale, piccola pesca artigianale

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18 del REO, si dispone quanto segue.
2. Nelle zone B e C è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, oltre come indicato all'art. 18, comma 4, del REO, in deroga straordinaria e a carattere temporaneo per l'annualità in corso 2018, anche ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comparto pesca ricadente nell'Area Marina Protetta, all'anno 2015.
3. Al fine di adottare dei criteri di contingentamento del prelievo ittico, le unità da pesca autorizzabili sono 40 (quaranta). Qualora la richiesta di rilascio delle autorizzazioni eccedesse il numero massimo precedentemente indicato, verrà data precedenza ai soggetti già autorizzati nell'anno precedente e subordinatamente secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. Ai fini del monitoraggio dello sforzo di pesca, l'ente gestore rilascia contestualmente all'autorizzazione, un formulario appositamente predisposto che dovrà essere restituito alla scadenza dell'autorizzazione, adeguatamente compilato. La mancata consegna del formulario comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per 30 giorni; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del formulario debitamente compilato, l'autorizzazione sarà ritirata in via definitiva.
5. Le unità da pesca autorizzate a svolgere l'attività di pesca professionale sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente Gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
6. Il numero massimo di nasse utilizzabili per ogni imbarcazione è stabilito in 100 (cento). Le nasse, salvo condizioni meteo marine avverse devono essere salpate entro 12 ore dalla loro calata e non devono essere immediatamente calate nello stesso punto.

Articolo 10 – Pescaturismo

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19 del REO, si dispone quanto segue.
2. Le unità da pesca autorizzate potranno utilizzare per l'ormeggio nell' Area Marina Protetta i soli gavitelli di colore giallo a tal fine predisposti.

Articolo 11 – Seawatching

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13 del REO, , per lo svolgimento dell'attività di Seawatching , come definita al precedente art. 3,, si applicano le disposizioni previste per l'attività di visite guidate subacquee, come disposte all'articolo 5, del presente Disciplinare, lungo itinerari previamente comunicati all' Ente Gestore all'atto dell'istanza di rilascio.
2. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione al seawatching, è riportato nel successivo art. 12.

Articolo. 12 – Validità delle autorizzazioni e corrispettivi per diritti di segreteria

1. Ad integrazione dell'articolo 26 del REO, si dispone quanto segue.
2. La scadenza delle autorizzazioni con validità annuale è improrogabilmente fissata al il 31 dicembre 2018, per gli anni successivi, in assenza di emanazione di un nuovo Disciplinare, in base a quanto previsto all'art. 2 comma 2, del presente Disciplinare, le autorizzazioni potranno essere nuovamente rilasciate nel rispetto, e previa verifica dei requisiti previsti dal REO, e delle disposizioni del presente Disciplinare, mantenendo la validità annuale con scadenza al 31 dicembre dell'anno in corso.
3. La validità mensile delle autorizzazioni è compresa dal primo all'ultimo giorno del mese di riferimento.
4. La validità settimanale delle autorizzazioni è intesa in 7 giorni consecutivi a partire dalla data di rilascio.
5. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 26, comma 10, del REO, il pagamento dei corrispettivi relativi alle attività di ormeggio, pesca sportiva, *seawatching* ed immersioni individuali, potrà essere effettuato tramite il portale www.plemmirio.eu nella sezione dedicata "autorizzazioni".

Articolo 13 – Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 26 del REO, i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni, comprendenti i diritti di segreteria, sono indicati nella tabella riportata nell'allegato 1, del presente Disciplinare.

Articolo 14 – Sanzioni

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 30, del REO, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie sono indicate nella tabella riportata nell'allegato 2, del presente Disciplinare.

